

#### AVV. ANTONIO LECCE

Via Friuli, 12 - 03039 SORA (FR)
Telefax: 0776.833404 - Mobile: 328.1667062
lecce.antonio@pec.it - avvocatoantoniolecce@gmail.cu

### TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO - SEZIONE FALLIMENTARE -

### RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONTESTUALE OMOLOGA DEL PIANO

(ex art. 67 e ss. D.Lgs. n. 14 del 12.01.2019 come modificato dal D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022)

Nell'interesse di **D'AMBROSIO** Simonetta nata a Sora il 16.01.1969 (c.f. DMBSNT69A56I838O) e **PANTANELLA Alessandro** nato a Roma il 06.03.1966 (c.f. PNTLSN66C06H501X), entrambi ivi residenti alla Via G. Matteotti n. 15, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Lecce del Foro di Cassino (c.f. LCCNTN75E19I838X) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato difensore in Sora alla Via Friuli n. 12. L'Avv. Antonio Lecce dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0776.833404 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata <u>lecce.antonio@pec.it</u>

#### **PREMESSO**

- Che i ricorrenti coniugi D'Ambrosio Simonetta e Pantanella Alessandro non sono soggetti alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i., trattandosi di privati la cui esposizione debitoria non deriva da attività di impresa;
- Che i ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di esdebitazione e di composizione della crisi;
- Che i ricorrenti hanno fornito idonea documentazione tale da consentire una dettagliata ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale dalla quale rileva un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai coniugi ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, specialmente nel corso dell'ultimo anno, ha reso enormemente difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente stabilite;
- Che detto squilibrio ha trovato le proprie cause nei seguenti fattori: a) riduzione del reddito di lavoro dipendente della Signora D'Ambrosio conseguente a riduzione delle ore di lavoro; b) riduzione dei redditi prodotti dal Signor Pantanella; c) incremento delle necessità familiari ed in particolare dei tre figli; d) congiuntura economica non favorevole a livello generale; e) riduzione capacità di acquisto della moneta unitamente all'aumento generalizzato dei prezzi/costo della vita che interessa e si ripercuote sulle famiglie monoreddito;





- Che quindi con istanza del 29.06.2022 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Cassino per chiedere la nomina di un professionista in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi (all. 1);
- Che il Tribunale adito, con decreto cronol. n. 13665 del 07.07.2022, ha nominato quale OCC la Dott.ssa Alessandra Pisani (all. 2) che, rinunciando (all. 3) è stata successivamente sostituita dalla Dott.ssa Patrizia Taccone che ha accettato l'incarico (all. 4);
- Che con relazione del 23.03.2023 redatta ai sensi del D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, da intendersi in questa sede per integralmente riportata e trascritta, il nominato OCC ha trasmesso la proposta di ristrutturazione dei debiti con allegata documentazione giustificativa (all. 5);
- Che l'OCC nella relazione redatta, dopo aver fornito le informazioni di carattere generale sui ricorrenti coniugi ed aver relazionato sulle origini del sovraindebitamento incolpevole e descritto l'attuale situazione patrimoniale dei ricorrenti, ha quantificato sulla base delle informazioni fornite dai creditori l'esposizione debitoria come segue:

Per le ragioni, sin qui esposte, l'inquadramento dei Signori D'Ambrosio Simonetta e Pantanella Alessandro, risulta coerente con la disciplina di cui all'art. 67 del D.lgs 14/2019 e con la definizione ivi contenuta di consumatore, ovvero: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Ad oggi l'esposizione debitoria è pari ad € 88.333.94 data dalla sommatoria dei debiti esposti nella seguente tabella:

TABELLA 1: Prospetto delle passività

PASSIVITA'	1		
CREDITORE	IMPORTO	QUOTA D'AMBROSIO	QUOTA PANTANELLA
ITACAPITAL SRL	73.063,61	36.531,81	36.531,81
TOTALE	73.063,61	36.531,81	36.531,81
DEBITI D'AMBROSIO			
ITACAPITAL SRL	4.158,38	4.158,38	
AG.ENTR.RISCOSS	3.438,46	3.438,46	
TOTALE	7.596,84	7.596,84	
DEBITI PANTANELLA			
ITACAPITAL SRL	7.673,49		7.673,49
TOTALE	7.673,49		7.673,49
ESPOSIZIONE COMPLESSIVA	88.333,94	44.128,65	44.205,30

6



- Che quindi considerando anche i debiti contratti in maniera autonoma dai ricorrenti l'esposizione debitoria complessiva, distinta per ciascuno dei coniugi è stata quantificata in:
  - ⇒ Euro 44.128,65 relativamente alla Signora D'Ambrosio;
  - ⇒ Euro 44.205,30 relativamente al Signor Pantanella;
- Che in considerazione della situazione patrimoniale ed economica dei ricorrenti, l'OCC ha presentato la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti:

CREDITORE	QUOTA D'AMBROSIO	QUOTA PANTANELLA	TOTALE	CREDITO SODDISFATTO	% SODDISFAZIONE
COMPENSO OCC	2.810,69	2.815,58	5.626,27	5.626,27	100%
COMPENSO LEGALE	1.050,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	100%
ITACAPITAL SRL	36.531,81	36.531,81	73.063,61	18.265,90	25%
ITACAPITAL SRL	4.158,38		4.158,38	1.039,60	25%
ITACAPITAL SRL		7.673,49	7.673,49	1.918,37	25%
AGENZIA RISCOSSIONE	3.438,46		3.438,46	859,62	25%
TOTALE	47.989,34	48.070,87	96.060,21	29.809,76	

- Il piano così come proposto prevede:
  - ⇒ Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione quale compenso all'Organismo di Composizione della Crisi e per i compensi legali;
  - ⇒ Il pagamento del 25% delle restanti posizioni debitorie (debiti chirografari);
  - ⇒ I crediti prededucibili saranno soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario nei dodici mesi immediatamente successivi all'omologa del presente piano;
  - ⇒ Nei primi dodici mesi successivi all'omologa il piano prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione nel dettaglio esposto nella tabella seguente:

IMPORTO	RATA
5.626,27	468,86
2.100,00	175,00
7.726,27	
	643,86
	5.626,27 2.100,00





- ⇒ Nei primi 12 mesi successivi all'omologa del piano, la rata complessiva di € 644,00 risulterebbe sostenibile, a fronte delle risorse disponibili al netto delle spese;
- ⇒ Dal tredicesimo mese in poi i ricorrenti verseranno il saldo residuo mediante 84 rate complessive (7 anni), incrementate degli interessi al tasso del 5% annuo, come meglio specificato nella tabella che segue:

CREDITORI CHIROGRAFARI	IMPORTO FALCIDIATO	RATA MENSILE
ITACAPITAL SRL	18.265,90	258,17
ITACAPITAL SRL	1.039,60	14,69
ITACAPITAL SRL	1.918,37	27,11
AGENZIA RISCOSSIONE	859,62	12,15
Totale	22.083,49	312,13

⇒ Anche in questa situazione, a fronte delle risorse disponibili al netto delle spese, la rata complessiva di € 312,13 risulterebbe pienamente sostenibile.

\*\*\*\*\*\*

## ❖ SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - CONDOTTA INCOLPEVOLE DEI RICORRENTI

Le vicende che hanno generato l'indebitamento dei Sig.ri D'Ambrosio e Pantanella hanno avuto la medesima e principale origine nel contratto di finanziamento n. 20082904279116 del 25.02.2015 concesso da Findomestic Banca S.p.A., di iniziali € 53.300,00 da rimborsare in 96 mesi con rata mensile di circa € 830,00. La somma finanziata è stata destinata alla riqualificazione ed acquisto arredi dell'immobile locato in Sora Via G. Matteotti che costituisce abitazione della famiglia intera, soprattutto in considerazione delle accresciute esigenze dei figli allora minori.

I ricorrenti, pur con enorme difficoltà, hanno assolto il rimborso delle rate fino al mese di luglio 2017 quando, a causa della progressiva riduzione dei redditi prodotti dal Signor Pantanella e della riduzione del reddito di lavoro dipendente della Signora D'Ambrosio conseguente a riduzione delle ore di lavoro, il tutto combinato con l'incremento delle





necessità familiari ed in particolare dei figli , non sono stati più nella condizione di assolvere gli obblighi di cui all'attuale sovraindebitamento.

In sostanza, la genesi del sovraindebitamento è da rinvenirsi nell'esigenza di adempiere alle obbligazioni essenziali verso la famiglia con particolare riguardo alla disponibilità di un'abitazione adeguata e al mantenimento del nucleo familiare intero. A ciò va aggiunta la riduzione dei redditi di entrambi i coniugi e la congiuntura economica sfavorevole che hanno aggravato la situazione economica dei ricorrenti.

Quindi si può affermare come rilevato anche dall'OCC, che i Signori D'Ambrosio e Pantanella non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ferma dunque l'incolpevole responsabilità dei D'Ambrosio e Pantanella si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra gli istituti finanziari - gli stessi che il giudizio di meritevolezza è volto a tutelare - e consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel CCI. Nel caso di specie, si precisa, che è stato proprio il comportamento dei diversi soggetti finanziatori ad aver ingenerato nei ricorrenti una conferma del proprio merito creditizio.

Quindi, anche e soprattutto alla luce di quanto sopra detto, non può dubitarsi che, nel caso di specie, il giudizio circa la natura colposa del sovraindebitamento vada calibrato tenendo presente la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa, ossia la iniziale situazione finanziaria dei ricorrenti, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.

Pertanto, nel caso che ci occupa, può certamente ritenersi sussistente il requisito della meritevolezza, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell'indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all'omologazione del piano.

⇒ il piano risulta fattibile sia da un punto di vista economico che giuridico e, certamente più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria;





- ⇒ non sono stati compiuti atti in frode ai creditori;
- ⇒ la documentazione sottesa al piano risulta completa;
- ⇒ la relazione dell'O.C.C. che attesta la fattibilità del piano e la sua preferibilità rispetto all'ipotesi liquidatoria considerato che i ricorrenti dispongono di soli beni mobili registrati rappresentati da:
- ⇒ che la relazione dell'O.C.C. risulta analitica, esaustiva, coerente, logica e non contraddittoria e trova conferma nella documentazione copiosa fornita dai debitori (dichiarazioni dei redditi, buste paga,) è possibile ritenere che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione di Fattibilità.
- ⇒ ove venisse omologato il piano e, per tutta la sua durata i Signori D'Ambrosio e Pantanella si asterranno dall'accesso al mercato del credito al consumo, dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

# ❖ CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI BENI

La proposta di piano risulta conveniente rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori.

Come rilevato anche dall'OCC, i ricorrenti non risultano essere proprietari di beni immobili ma solo di beni mobili registrati, tra l'altro di limitato valore economico. Peraltro, l'ipotesi della liquidazione del patrimonio del debitore, ove intrapresa, porterebbe verosimilmente all'aggiudicazione di detti beni intorno agli anni 2024 / 2025.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione dei debiti, i creditori potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del piano stesso, ma avranno garantito il pagamento integrale del credito medesimo, come stralciato. Inoltre, il piano, pur prevedendo il pagamento parziale del debito, assicura una percentuale di soddisfazione presumibilmente superiore a quella che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione.

Inoltre, la valutazione sulla convenienza del piano non può prescindere dal riferimento ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed







ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali.

### ❖ COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Questa difesa, considerate anche le argomentazioni sottese all'allegata relazione redatta dall'OCC Dott. Patrizia Taccone redatta ai sensi dell'art. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019, ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti possa ritenersi del tutto ammissibile e coerente con le vigenti previsioni normative. Segnatamente:

- ⇒ Il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 14/2019;
- ⇒ I debitori istanti si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dall'attuale normativa in vigore;
- ⇒ La proposta del piano è ammissibile ai sensi dell'art. 68 D.lgs 14/2019 comma 1;
- ⇒ La proposta del piano rispetta le disposizioni di cui all'art. 67 (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi 5 anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- ⇒ È stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- ⇒ I debitori al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- ⇒ Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito di una serie di concause negative dal punto di vista economico/finanziario che hanno determinato un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e la capacità di farvi fronte:
- ⇒ I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'attuale normativa, per fattori non previsti e non prevedibili.

\*\*\*\*\*





Tutto ciò premesso e considerato, i Signori D'Ambrosio Simonetta e Pantanella Alessandro, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

### **RICORRONO**

all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in persona del designando Giudice Delegato affinché, previa verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano proposto e della idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento di tutti i crediti:

- Voglia fissare l'udienza ai fini dell'omologa dell'accordo disponendo la pubblicazione della proposta di piano sull'apposita area del sito web del Tribunale e demandando all'OCC il compito di darne comunicazione a tutti i creditori nei trenta giorni precedenti l'udienza e ciò al fine di consentire ai predetti creditori eventuali osservazioni da proporre nei successivi venti giorni;
- Voglia altresì disporre con il medesimo decreto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ovvero disporre le misure che riterrà idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- Voglia, disporre che i compensi spettanti in favore dell'O.C.C. ed in favore dello scrivente difensore siano pagati con i tempi e nelle modalità individuate nel Piano proposto ovvero, in caso di rideterminazione dell'importo, in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo le tempistiche e le modalità che saranno stabilite dall'adito Tribunale.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Questa difesa produce mediante deposito nel fascicolo telematico dell'instaurando procedimento la documentazione di seguito trascritta:

- 1) Istanza di nomina OCC introduttiva del procedimento R.G.V.G. n. 1628/2022;
- 2) Provvedimento cronol. n. 13665/2022 di nomina quale OPCC della Dott.ssa Alessandra Pisani;





- 3) Istanza di rinuncia alla nomina di OCC presentata dalla Dott.ssa Pisani e contestuale nomina della Dott.ssa Patrizia Taccone OCC;
- 4) Nota di accettazione dell'incarico presentato dalla Dott.ssa Taccone;
- 5) Relazione dell'OCC con allegati;

Con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione ove ritenuta necessaria per la definizione del presente procedimento.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 il contributo unificato da versare per la presente procedura è pari ad € 98,00.

Salvis iuribus

Sora - Cassino lì, 3 aprile 2023

Per ratifica, accettazione e conferma

D'Ambrosio Simonetta

Pantanella Alessandro

per autentica

Avv. Antonio Lecce

autour

Avv. Antonio Lecce

Vatenh



